



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI FROSINONE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>ORCIUOLO</b>	<b>ELIA</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>FORTI</b>	<b>ENEA</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SCHIAVI</b>	<b>VINCENZO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI FROSINONE

**E' COPIA AUTENTICA**

Frosinone, 27 GEN. 2011

Il Segretario

SENTENZA



ha emesso la seguente

- sul ricorso n° 1607/10 depositato il 18/06/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 32 PUBBLICITA' 2009 contro COMUNE DI FROSINONE

**proposto dal ricorrente:**

MI.RA SRL  
VIA ARMANDO VONA N.8 03100 FROSINONE FR

**difeso da:**

SPAZIANI TESTA ELENA  
VIA GAETA 68 03100 FROSINONE FR

**altre parti coinvolte:**

I. C. A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI  
VIA TOMMASO LANDOLFI - COND.IRIDE 03100 FROSINONE FR

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 66 PUBBLICITA' 2010 contro COMUNE DI FROSINONE

**proposto dal ricorrente:**

MI.RA SRL  
VIA ARMANDO VONA N.8 03100 FROSINONE FR

**difeso da:**

SPAZIANI TESTA ELENA  
VIA GAETA 68 03100 FROSINONE FR

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1607/10

UDIENZA DEL

06/12/2010

ore 09:30

SENTENZA

N° 10/03/11

PRONUNCIATA IL:

6.12.10

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

18.1.11

Il Segretario

*Luzardi*



N° 3

REG.GENERALE

N° 1607/10

UDIENZA DEL

06/12/2010

ore 09:30

(segue)

Avverso avvisi di accertamento Imposta pubblicità anni 2009 e 2010, notificati da ICA SRL, Concessionaria del Servizio per il Comune di Frosinone, in data 30/3/2010, il legale rappresentante della Società a margine con atto notificato tramite Uff. Giud. in data 24/5/2010 si oppone e chiede in via pregiudiziale la nullità della notifica degli

~~altre parti coinvolte:~~

~~I. C. A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI  
VIA TOMMASO LANDOLFI - COND. IRIDE 03100 FROSINONE FR~~

avvisi di accertamento, per violazione degli artt. 3, 6, 12 D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 12 Legge n. 212/2000; nel merito, l'annullamento dell'avviso per l'anno 2009 per mancanza del presupposto d'imposta e dell'avviso per l'anno 2010 per difetto dei presupposti d'imposta ed errore nella applicazione della tariffa e, in subordine, la rideterminazione del quantum dovuto con l'applicazione della dovuta tariffa e la conseguente rideterminazione delle sanzioni.

La Soc. ICA srl con l'atto di costituzione in giudizio in data 6/7/2010, chiede il rigetto del ricorso in quanto la cassazione è avvenuta nelle forme e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 507/1993, riservandosi ogni più ampia difesa.

Il Comune di Frosinone con l'atto di costituzione depositato in data 19/7/2010 chiede la legittimazione passiva

dell'Ente e, in subordine, la inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso una pluralità di annualità.

La Soc. ICA SRL in data 25/11/2010 deposita memorie illustrative corredate da richiami normativi, giurisprudenza di legittimità e di merito a dimostrazione della bontà del suo operato.

La Commissione preliminarmente osserva che ai sensi degli artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 507/93, è prevista la presentazione di apposita dichiarazione e contestuale pagamento dell'imposta dovuta, prima dell'inizio della pubblicità.

Ciò premesso, in mancanza di detti adempimenti legittimamente la concessionaria ha notificato gli avvisi di accertamento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 7, comma 164 legge n. 296/2006.

tali avvisi contengono tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e comunque l'atto ha raggiunto lo scopo, in quanto ha messo il contribuente in condizione di difendersi con la presentazione del tempestivo ricorso, ricadendo quindi il disposto dell'art. 156 c.p.c.

Nel merito, l'art. 8 comma 4 D.Lgs. n. 507/93 stabilisce che in case di omessa presentazione della dichiarazione, la decorrenza ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento: tale dicitura introduce una presunzione "iuris et de iure" che non ammette prova contraria, per l'anno 2010.

per l'anno 2009 la presunzione é relativa e quindi é ammissibile la prova contraria della non esposizione dei mezzi pubblicitari.

Agli atti risulta la fattura in fotocopia del 9/12/2009 con pagamento mediante bonifico bancario - scadenza 9/12/2009, e la prova testimoniale, non ammissibile ai sensi dell'art. 7/4° c.D.Lgs.n.546/1992.

La Commissione pertanto rileva che non é dimostrata la prova contraria con documentazione di data certa, per cui deve ritenere che l'installazione dei pannelli pubblicitari sia avvenuta nel corso dell'anno 2009.

Il ricorso va respinto.

In merito alle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, in via forfettaria come nel dispositivo, a carico della Società ricorrente.

P. Q. M.

Respinge il ricorso - Carico spese Euro 500,00.

Frosinone 06/12/2010

Il Relatore



Il Presidente

